

# ARTICOLI DELLO STATUTO

## Art. 22 – Assemblea

1. L'Assemblea (e, per il livello nazionale, il Consiglio generale) è l'organo di partecipazione democratica e rappresentatività e ha il compito, nell'ambito di ogni livello, di definirne le politiche e gli interventi strategici e di verificarne la loro attuazione.
2. L'Assemblea (e, per il livello nazionale, il Consiglio generale) esercita le competenze inderogabili previste dal Codice del Terzo settore, limitatamente alle competenze attribuite al relativo livello territoriale come specificato nel presente Statuto, ai sensi dell'art. 25, commi 1 e 2 del medesimo Codice.
3. In particolare, l'Assemblea (e, per il livello nazionale, il Consiglio generale):
  - a. elegge i capi agli incarichi previsti dallo Statuto;
  - b. approva i bilanci previsti dall'art. 54;
  - c. nomina e revoca, quando previsto, i soggetti incaricati di svolgere le funzioni di Organo di controllo, secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 9;
  - d. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, di cui all'art. 55.
4. Ad eccezione del Consiglio generale, che è convocato da Capo Guida e Capo Scout, l'Assemblea è convocata congiuntamente dai Responsabili del livello almeno una volta l'anno. In caso d'impossibilità essa è convocata congiuntamente dai Responsabili del livello territorialmente superiore.
5. L'Assemblea per il suo funzionamento si dota di un proprio Regolamento, il cui modello è deliberato dal Consiglio generale.
6. L'Assemblea (e, per il livello nazionale, il Consiglio generale) delibera a maggioranza semplice degli aventi diritto presenti, qualora non altrimenti previsto dallo Statuto.
7. L'Assemblea (e, per il livello nazionale, il Consiglio generale) può essere svolta anche avvalendosi dei mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

## Art. 37 – Assemblea regionale

1. L'Assemblea regionale è costituita, in rappresentanza di tutti i soci censiti nella Regione, dai componenti delle Comunità capi dei Gruppi della Regione, nonché dai capi e dagli assistenti ecclesiastici censiti direttamente al livello di Zona e regionale.
2. L'Assemblea regionale, oltre a quanto previsto dall'art. 22, ha i seguenti compiti:
  - a. approvare il Programma regionale, previsto dal Regolamento, e verificarne l'attuazione;
  - b. stabilire la composizione del Comitato regionale, di cui all'art. 39, comma 2, lettera c;
  - c. eleggere tra i capi censiti nella Regione:
    - i. i membri del Comitato regionale;
    - ii. una Incaricata e un Incaricato regionale per ogni Branca, di cui all'art. 8.
  - d. discutere sugli orientamenti di politica associativa del livello nazionale che costituiranno le Strategie nazionali d'intervento e su quelli posti all'ordine del giorno del Consiglio generale;
  - e. discutere di argomenti da inserire all'ordine del giorno del Consiglio generale;
  - f. deliberare l'eventuale contributo economico aggiuntivo, inteso come quota associativa integrativa destinata alla Regione;
  - g. deliberare periodicamente le linee di indirizzo in ambito economico-finanziario che costituiscono il riferimento per la redazione del piano aziendale della Cooperativa territoriale e verificare quelle giunte a scadenza;
  - h. deliberare l'eventuale adozione della forma dell'Assemblea delegata; in tal caso, le modalità di partecipazione dei soci adulti, di cui al comma 1, sono indicate nel modello di Regolamento, deliberato dal Consiglio generale;
  - i. deliberare l'eventuale delega al Consiglio regionale delle competenze in merito al Programma regionale.

## Art. 33 – Assemblea di Zona

1. L'Assemblea di Zona è costituita, in rappresentanza di tutti i soci censiti nella Zona, dai componenti delle Comunità capi dei Gruppi della Zona, nonché dai capi e dagli assistenti ecclesiastici censiti direttamente al livello di Zona.
2. L'Assemblea di Zona, oltre a quanto previsto dall'art. 22, ha i seguenti compiti:
  - a. stabilire il numero di componenti del Comitato di Zona, di cui all'art. 35, comma 2, lettera c;
  - b. eleggere tra i capi censiti nella Zona:
    - i. i membri del Comitato di Zona, di cui all'art. 35, comma 2;
    - ii. i Consiglieri generali, di cui all'art. 38, comma 1, lettera c;
  - c. discutere le linee di indirizzo delle Azioni prioritarie regionali previste dall'art. 38, comma 1, lettera a;
  - d. discutere sugli orientamenti di politica associativa del livello nazionale che costituiranno le Strategie nazionali d'intervento e su quelli posti all'ordine del giorno del Consiglio generale;
  - e. deliberare l'eventuale contributo economico aggiuntivo, inteso come quota associativa integrativa destinata alla Zona;
  - f. deliberare l'eventuale delega al Consiglio di Zona di tutte le competenze del Comitato, qualora il numero dei Gruppi che compongono la Zona sia inferiore al numero minimo indicato nel Regolamento; in questo caso l'approvazione e la verifica del Programma di Zona competono all'Assemblea di Zona.
3. Periodicamente, in coerenza con la durata del Progetto di Zona, l'Assemblea di Zona ha il compito di:
  - a. leggere a livello di Zona lo stato dell'Associazione e la realtà giovanile;
  - b. individuare e analizzare le esigenze dei capi e degli assistenti ecclesiastici della Zona;
  - c. verificare il Progetto di Zona giunto a scadenza;
  - d. elaborare e deliberare il Progetto di Zona definendone anche la durata.